

N. 2517

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CECCATO e COLLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1997

Soppressione dei consorzi di bonifica

ONOREVOLI SENATORI. - I consorzi di bonifica sono il principale momento organizzativo di una legislazione di settore che si riferisce ad una realtà storica, sociale ed istituzionale radicalmente diversa da quella attuale in ordine agli obiettivi degli interventi ed al ruolo dei proprietari facenti parte dei consorzi stessi. Il concetto di bonifica è espressione di una impostazione incentrata sulle «opere pesanti» ormai decisamente superata ed in netto contrasto con l'ispirazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e con la consapevolezza sempre più diffusa che difesa del suolo e difesa dell'ambiente sono in realtà un'unica cosa.

I consorzi di bonifica hanno conosciuto negli ultimi decenni un processo involutivo che li ha progressivamente distanziati dal ruolo istituzionale per essi previsto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per

divenire centri distributori di appalti per centinaia di miliardi, per lo più inutili e di catastrofico impatto ambientale. Essi sono divenuti rubinetti importantissimi di quella spesa pubblica clientelare che ha impedito nel settore dei lavori pubblici l'affermarsi di effettivi meccanismi di concorrenza a tutto vantaggio di imprese politicamente protette.

Ulteriore e fondamentale motivo per la loro soppressione è l'arcaica ed ormai ingiustificata potestà impositiva riconosciuta ai concorsi stessi nei confronti dei proprietari ricadenti al loro interno. Si tratta di una situazione ormai intollerabile per centinaia di migliaia di cittadini in quanto, nella maggior parte dei casi, si è ormai da decenni interrotto qualsiasi legame tra il tributo e il corrispettivo pubblico servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I consorzi di bonifica, istituiti con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono soppressi alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A partire dalla data di soppressione cessa la potestà impositiva dei predetti consorzi, venendo pertanto meno qualunque obbligo di pagamento di contributi riferiti a periodi successivi alla medesima data di soppressione.

2. Con regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono trasferiti alle province le funzioni, gli uffici e i beni dei soppressi consorzi. Il personale di tali consorzi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio 1996 è inserito nelle liste di mobilità della pubblica amministrazione.

3. Per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi, le regioni possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

